

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/156/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti enumerati nell'allegato I del trattato.

(3) Per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore è opportuno stabilire, a livello comunitario, norme che disciplinano i movimenti degli equidi tra gli Stati membri.

(4) L'allevamento degli equidi e, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole. Esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

(5) È opportuno eliminare le disparità esistenti tra i diversi Stati membri in materia di polizia sanitaria, per promuovere gli scambi intracomunitari di equidi.

(6) Per consentire uno sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire una normativa comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi.

(7) È opportuno anche disciplinare le condizioni di movimento sul territorio nazionale per quanto riguarda gli equidi registrati muniti di un documento di identificazione.

(8) Per partecipare agli scambi, gli equidi dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria intesi a evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose. Sembra opportuno in particolare prevedere una possibile regionalizzazione delle misure restrittive.

(9) È opportuno altresì, nella stessa ottica, stabilire norme sul trasporto degli equidi che tengano conto delle condizioni di benessere degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ⁽⁴⁾.

(10) Per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è opportuno prescrivere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato sanitario destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione.

(11) L'organizzazione e il seguito dei controlli incombenti allo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia sono stati fissati dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zooteecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽³⁾ Cfr. allegato V, parte A.

⁽⁴⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

